



Prot. n.163

Napoli, 20 novembre 2023

Al Presidente della Giunta
regionale della Campania

- Sede -

Interrogazione a risposta scritta

Oggetto: Decreto Presidenziale n. 92 del 13.09.2023- nomina del Dott. Raffaele Lettieri a componente del comitato direttivo del Consorzio ASI Napoli.

La sottoscritta Cons. regionale, Maria Muscarà, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione per la quale richiede risposta scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto.

Premesso che:

- a) con nota acquisita al protocollo della Regione Campania al n. PG/2023/0268288, il Dott. Antonio Lepore ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di componente di nomina regionale in seno al comitato direttivo del Consorzio ASI di Napoli precedentemente conferito ai sensi del richiamato art. 3, comma 2, lett. c) della legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19;
- b) con successiva nota di designazione presidenziale prot. 2023-0010968/UDCP/GAB/CG dell'8.06.2023 U ad oggetto "Comitato Direttivo ASI Napoli- Nomina Componente", su proposta dell'Assessore per le Attività produttive, Lavoro, Demanio e Patrimonio, è stato avviato il procedimento per la nomina, quale componente del comitato direttivo del Consorzio ASI di Napoli, del Dott. Raffaele Lettieri;
- c) agli atti del procedimento per la verifica dei requisiti per il conferimento dell'incarico tramite apposita nomina, il Dott. Lettieri ha fornito il curriculum vitae e, in data 4 luglio 2023, ha reso altresì personale autodichiarazione circa *"l'insussistenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità dell'assunzione dell'incarico de quo"*;

ritenuto che:

- a) il Dott. Lettieri è attualmente membro del Consiglio Comunale del Comune di Acerra (con popolazione superiore ai 15.000 abitanti) e, addirittura, presiede il Consiglio in forza di deliberazione n. 3 del 4.08.2022; al contempo il Consorzio Asi è un ente pubblico locale di livello provinciale;



- b) l'incarico di componente del Comitato Direttivo del Consorzio ASI per la provincia di Napoli, che è stato conferito dalla Regione Campania al Sig. Raffaele Lettieri, è irrimediabilmente nullo, perché in aperta violazione dell'art. 7, comma 2, lett. c, del D.Lgs. n. 39 del 2013;
- c) si tratta di una situazione di evidente inconferibilità dell'incarico, appunto contemplata dall'art. 7 del D. Lgs. n. 39/2013, incredibilmente ignorato dalla Regione Campania, che ha illegittimamente formulata la nomina. Peraltro, è lo stesso decreto legislativo che all'art. 17 chiarisce che le nomine attribuite, in violazione delle sue disposizioni, sono colpite dalla sanzione radicale della nullità; pertanto la nomina del Lettieri va dichiarata illegittima, oltre che nulla;
- d) infatti, la norma *de qua* prevede, tra l'altro, *“che non possono essere conferiti [...] gli incarichi di amministratore di ente locale di livello provinciale e comunale”* a coloro che *“[...] nell'anno precedente hanno fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti [...] nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico”*;
- e) l'ordinamento vuole evitare che tra amministrazioni locali dello Stato si verifichino potenziali situazioni di conflitto di interesse (nel Comune di Acerra è, peraltro, presente uno dei principali agglomerati ASI della Provincia di Napoli), di cooptazione di incarichi e di sovrapporsi di poteri, che devono invece restare indipendenti;
- f) infatti, l'esigenza di tutela di tali principi è tale che il D. Lgs. 39/2013, oltre alla sanzione di nullità dell'incarico, prevede una sanzione anche per il soggetto pubblico che ha provveduto alla nomina in violazione di legge;
- g) infatti, l'art. 18 del D. Lgs. 39/2013 stabilisce: *“I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti. 2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza”*;

considerato che:

- a) l'illegittima scelta di Lettieri da parte dell'Ente Regionale appare ancora più grave, ove si consideri che il Consorzio Asi già era stato interessato da una vicenda giudiziaria in tema di inconferibilità di incarichi, conclusasi con una decisione del Consiglio di Stato, la n. 126 del 2018, e di cui era stata parte processuale anche la Regione Campania;
- b) tale decisione aveva chiarito come il Consorzio ASI fosse da ritenere un *“ente locale di livello provinciale”*, soggetto alla disciplina dell'art. 7 del D. Lgs. 39/2013, aveva precisato che l'inconferibilità si dovesse applicare anche ai titolari di carica di componente del consiglio comunale al momento della nomina stessa, ed ancora aveva stabilito, con precipuo riferimento al Consorzio ASI per la Provincia di Napoli, che la partecipazione al Comitato



- Direttivo (dove appunto quale membro è stato nominato il Lettieri) significava assumere funzioni gestionali e di amministrazione diretta;
- c) la decisione richiamata, che esaminava l'inconferibilità dell'incarico di Presidente, riteneva quest'ultima carica da assimilarsi ad incarico di amministrazione con funzioni gestionali, proprio perché il Presidente è componente del Comitato Direttivo (di cui adesso si pretenderebbe debba far parte il Lettieri);
 - d) né le funzioni gestionali del Comitato direttivo si sono ridotte con il nuovo statuto, adottato nel 2019, del Consorzio Asi per la Provincia di Napoli, che all'art. 17 per l'individuazione dei compiti del Comitato rinvia all'art. 3 della legge regionale n. 19/2013; dove può leggersi: *"Al comitato direttivo sono attribuiti i compiti di attuazione degli indirizzi generali del consiglio, i compiti di determinazione dell'indirizzo gestionale dell'ente e di definizione degli obiettivi operativi da perseguire, nonché di verifica dei risultati della gestione amministrativa"*;
 - e) insomma, oggi il Comitato direttivo ha funzioni, addirittura generali, di attuazione e determinazioni delle scelte gestionali dell'Ente, dunque compiti gestionali ancora più ampi di quelli che aveva individuato la sentenza 126 del 2018;
 - f) ne deriva che il Lettieri, consigliere comunale del Comune di Acerra, non può farne parte a mente dell'art. 7, comma 2, lett. c, del D. Lgs. 39/2013 e la sua nomina va dichiarata nulla e comunque improduttiva di effetti con ogni conseguenza di legge.

**Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato
interroga la Giunta regionale al fine di sapere**

1. sulla verifica dell'illegittimità della nomina così disposta;
2. le motivazioni che hanno indotto Codesta Amministrazione Regionale all'adozione di un atto palesemente illegittimo;
3. se ritiene di valutare per ragioni di opportunità, se non di necessità, di procedere all'annullamento d'ufficio dell'atto, si ricorda impugnato con ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Campania di Napoli, ex art. 21 nonies, l. n. 241/1990; anche in vista delle conseguenze giuridico-economiche che discendono agli organi regionali, e dunque anche alla Presidenza, dall'adozione di atti manifestamente nulli.

Maria Muscarà